



Le contestazioni suppletive. La «ragionevole previsione di condanna» nell'udienza predibattimentale

Avv. Luca Carraro – *Ph.d.*
Assegnista di ricerca in diritto penale e
Professore a contratto presso UNIPD



Premessa sistematica

Contestazioni suppletive: la loro sede è il
dibattimento.

Le modifiche dell'imputazione non devono
andare confuse con la precisazione
dell'imputazione, che trova la propria
sede naturale nell'udienza
predibattimentale (ovviamente con
riferimento ai reati per i quali è
prevista).





Ancora una premessa:

Cenni al ruolo del Giudice nella fase di istruzione dibattimentale: i poteri di «integrazione probatoria» (art. 507 c.p.p.) , il momento processuale nel quale possono essere esercitati ed eventuali effetti sulla modifica dell'imputazione.

Art. 507 Ammissione di nuove prove

1. Terminata l'acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario, può disporre anche di ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prove.

E se il P.M. deposita tardivamente la lista testi?

Cass. pen., Sez. III, Sentenza, 27/05/2020, n. 23018 (rv. 280265-01)

“Non è abnorme, e non è quindi ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il tribunale ammetta l'esame dei testimoni del pubblico ministero nonostante la tardività del deposito della relativa lista e la genericità delle circostanze su cui avrebbe dovuto essere svolto l'esame, posto che rientra nei poteri del giudice quello di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova ex [art. 507](#) cod. proc. pen. anche con riferimento a prove testimoniali indicate in liste depositate tardivamente (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 19/11/2019), trattandosi di potere funzionale a garantire il controllo giudiziale sull'esercizio dell'azione penale e sul suo sviluppo processuale ovvero sulla completezza del compendio probatorio su cui deve fondarsi la decisione. (così, da ultimo, Sez. 2, n. 46147 del 10/10/2019, Rv. 2775, secondo cui l'assegnazione al giudice di tale potere non è in contrasto con le indicazioni della Costituzione e della Corte EDU, che si limitano a garantire il contraddittorio nella formazione della prova, ma non inibiscono il controllo sulla completezza del compendio probatorio, necessario correlato della indisponibilità dell'azione penale, conseguente al riconoscimento della natura ultraindividuale degli interessi tutelati dalla giurisdizione penale; in senso conforme, Sez. 4, n. 22033 del 12/04/2018, Rv. 273267; Sez. 5, n. 32017 del 16/03/2018, Rv. 273643; Sez. 3, n. 38222 del 25/05/2017, Rv. 270802). Si tratta di insegnamento che affonda le radici nel principio affermato da [Sez. U, n. 41281 del 17/10/2006](#), Rv. 234907, secondo cui il giudice può esercitare il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'[art. 507](#) c.p.p., anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto. Spiega la Corte in motivazione che "il nuovo codice, pur richiamandosi ad un modello processuale che fa riferimento al c.d. "processo di parti" non abbia peraltro inteso accogliere integralmente il principio dispositivo che pur caratterizza questo tipo di processo”

Correlazione tra imputazione e sentenza

Art. 521

Correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza

1. Nella sentenza il giudice può dare al fatto una **definizione giuridica** diversa da quella enunciata nell'imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza né risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica.
2. Il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero se accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio ovvero nella contestazione effettuata a norma degli articoli 516, 517 e 518 comma 2.
3. Nello stesso modo il giudice procede se il pubblico ministero ha effettuato una nuova contestazione fuori dei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518 comma 2.

Principio fondamentale inerente la fase del giudizio è la correlazione tra accusa e sentenza, in quanto condizione indispensabile per un adeguato esercizio del diritto di difesa. Il giudice **non** potrebbe infatti pronunciarsi su un fatto che non sia stato dedotto in imputazione. Se l'accertamento conclusivo non coincide con i termini dell'accusa – punto di riferimento obbligato della sentenza – il giudice dovrebbe trasmettere gli atti al p.m. affinché provveda a formulare una nuova imputazione (art. 521 co. 2 c.p.p.), ferme restando le facoltà del giudice di qualificare diversamente i fatti entro i limiti tracciati dalla giurisprudenza Drassich (Corte EDU, sez. I, sent. 22 febbraio 2018, Drassich c. Italia (n. 2), con la quale i giudici di Strasburgo non solo hanno messo la parola fine all'annosa vicenda Drassich, ma hanno pure contribuito a fare chiarezza su un punto finora controverso in dottrina e in giurisprudenza: **quale tipologia di contraddittorio spetti all'imputato nell'ipotesi di riqualificazione giuridica del fatto di reato avvenuta, per la prima volta, in Cassazione** (per un'ampia ricostruzione del dibattito in corso, cfr. F. Cassibba, L'imputazione e le sue vicende, in Trattato di procedura penale, diretto da G. Ubertis - G.P. Voena, XXXI, Giuffrè, 2016, p. 246 ss., a cui si rinvia pure per la vastissima bibliografia in argomento).

Condannato in primo e in secondo grado per corruzione (art. 319 c.p.), l'imputato chiede al giudice di legittimità di dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'illecito. Ai sensi dell'art. 521 comma 1 c.p.p., però, la Cassazione riqualifica "a sorpresa" il delitto originariamente contestato come **corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)**, escludendo in tal modo l'applicabilità della causa estintiva del reato. Da qui, il primo ricorso presentato da Drassich alla Corte di Strasburgo, conclusosi con la prevedibile (cfr., con riguardo all'art. 597 c.p.p., *mutatis mutandis*, G. Ubertis, Sistema di procedura penale, I, Principi generali, Utet, 2007, p. 152) **condanna del nostro Stato per l'inosservanza dell'art. 6** commi 1 e 3 lett. a e b Cedu, a cui segue l'invito alla riapertura o alla rinnovazione del giudizio viziato (C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia). In assenza di rimedi codicistici (all'epoca l'ordinamento italiano non prevedeva ancora la c.d. "revisione europea": cfr. sul punto F. Viganò, L'impatto della Cedu e dei suoi protocolli sul sistema penale italiano, in Corte di Strasburgo e giustizia penale, a cura di G. Ubertis - F. Viganò, Giappichelli, 2016, p. 20-21), in maniera alquanto creativa, la giurisprudenza di legittimità indica nel **ricorso straordinario per cassazione ex art. 625-bis c.p.p.** lo strumento idoneo a rimediare alla violazione accertata in sede europea (Cass., sez. IV, 12 novembre 2008, Drassich, in Cass. pen., 2009, p. 1457, m. 424.6, con motivazione e con nota di M. Caianiello). Il presupposto interpretativo, come ribadito successivamente anche dalla Cassazione investita in via straordinaria (Cass., sez. VI, 25 maggio 2009, Drassich, in CED, n. 244974), è che il «**contraddittorio argomentativo sul nomen iuris s[ia] sufficiente per assicurare l'equità processuale, non essendo, invece, imposto [dalla giurisprudenza europea] il riconoscimento del diritto alla prova**» (F. Cassibba, sub art. 6, in Corte di Strasburgo e giustizia penale, cit., p. 182). Insoddisfatto dell'esito del processo, a questo punto, Drassich decide (fra l'altro) di ritentare la strada europea. **La Corte di Strasburgo nega che il ricorso straordinario celebrato nei confronti di Drassich abbia pregiudicato (in concreto) i suoi diritti defensionali**, ai sensi dell'art. 6 commi 1 e 3 Cedu. Nella specie, il giudice europeo osserva che, nei cinque mesi trascorsi fra l'annullamento parziale della sentenza e la "riapertura" del processo ex art. 625-bis c.p.p., **il ricorrente ha avuto modo di preparare adeguatamente la propria difesa**, tanto che, durante tale lasso di tempo, egli ha presentato due memorie scritte, mentre il suo difensore ha presenziato all'udienza del 25 maggio 2009. Quanto alla lamentata impossibilità di comparire personalmente, la Corte europea rileva come la discussione dinnanzi al giudice di legittimità abbia avuto per oggetto esclusivamente questioni di diritto, che non rendevano necessaria la presenza dell'imputato. **Con riguardo alla mancata acquisizione di nuove prove, infine, i giudici di Strasburgo prendono atto del fatto che il ricorrente non ha mai contestato la maniera in cui i giudici di merito avevano ricostruito il caso**, né risulta dal dossier che la difesa avesse domandato in alcun momento la riapertura dell'istruzione al fine d'ottenere prove a discarico; d'altro canto - conclude il giudice europeo - il difensore di Drassich, nelle sue memorie, si è limitato a chiedere l'annullamento senza rinvio della condanna per prescrizione dei fatti contestati.

Sezioni unite Carelli
(Sez. U, n.36551
del 15/07/2010) e, in
precedenza, già
Sezioni unite Di
Francesco (Sez. U, n.
16 del 19/06/1996)

*“Ai fini della modifica dell'imputazione, per aversi **mutamento del fatto**, occorre una **trasformazione radicale**, nei suoi **elementi essenziali**, della fattispecie **concreta** nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri **un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione** da cui scaturisca un **reale pregiudizio dei diritti della difesa**.”*

*Da ciò consegue che l'indagine volta ad accertare se vi sia stata vera e propria modifica dell'imputazione **non si esaurisce nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra imputazione originaria e imputazione successivamente corretta** perché, vertendosi in materia di **garanzie e di difesa**, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella **condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione**”.*

Caso n. 1

Con sentenza del 09/11/2020, la Corte d'appello di Bari confermava la sentenza del 23/03/2020 del G.u.p. del Tribunale di Bari che aveva condannato A.A. e B.B. per i reati, commessi in concorso tra loro, di: a) rapina pluriaggravata ai danni di un furgone portavalori (persone offese le guardie particolari giurate C.C. e D.D.; capo a dell'imputazione); b) detenzione e porto in luogo pubblico delle pistole (e delle relative cartucce) utilizzate per la commissione della predetta rapina (capo b dell'imputazione); c) detenzione di armi da guerra (bottiglie incendiarie), ricettazione di un'autovettura e riciclaggio delle due autovetture utilizzate per la commissione della rapina (capo c dell'imputazione). In particolare A.A. veniva accusato di concorso materiale sulla base del seguente elemento a carico: la disponibilità del garage nel quale, il giorno stesso della rapina, erano stati rinvenuti la refurtiva, le due autovetture utilizzate per la commissione della rapina e i beni che erano stati sottratti alle guardie giurate nel corso della stessa (giubbotti antiproiettile e cartucce).

Nonostante l'originaria imputazione fosse a titolo di concorso materiale, la sentenza di primo grado e anche quella di appello condannavano A.A. per concorso morale nei delitti sopra detti, materialmente compiuti da B.B. e C.C.

Quid iuris?

Cass. pen., Sez. II, Sentenza, 09/12/2022, n. 30488 (rv. 284953-01)

“Non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui l'imputato, al quale sia stato contestato di essere un autore materiale del fatto, sia riconosciuto responsabile a titolo di concorso morale, giacché tale modifica non comporta una trasformazione essenziale del fatto addebitato, né può provocare menomazioni del diritto di difesa, ponendosi in rapporto di continenza e non di eterogeneità rispetto alla originaria contestazione. (Rigetta, CORTE APPELLO BARI, 09/11/2020) Né, contrariamente a quanto è stato sostenuto dal ricorrente, si può reputare che, nella concreta vicenda processuale, la riqualificazione da materiale a morale del concorso del A.A. nella rapina fosse imprevedibile dall'imputato e che, perciò, questi non avrebbe potuto difendersi dalla qualificazione del proprio concorso come morale, atteso che proprio la predetta vicenda - nella quale il fondamentale elemento di accusa nei confronti del A.A. era costituito dalla disponibilità del garage nel quale, il giorno stesso della rapina, erano stati rinvenuti la refurtiva, le due autovetture utilizzate per la commissione della rapina e i beni che erano stati sottratti alle guardie giurate nel corso della stessa (giubbotti antiproiettile e cartucce) - non aveva in realtà perciò evidenziato alcuna condotta di compimento materiale del reato da parte dell'imputato, con la conseguenza che la qualificazione del suo concorso nello stesso, sulla base del predetto elemento di accusa, come meramente morale non si poteva ritenere imprevedibile né si può ritenere avere determinato alcun reale pregiudizio dei diritti della difesa, peraltro neppure adeguatamente specificati dal ricorrente”.

Cass. pen., Sez. III, Sentenza, 05/12/2018, n. 17829 (rv. 275455-01)

*In tema di correlazione tra accusa e sentenza, la **mutazione** della **mera descrizione del fatto**, che, senza incidere sulla sua storicità, sia volta a rendere quello riportato nell'imputazione conforme a quanto risulta dagli atti e, quindi, è noto all'imputato, non preclude al giudice di pronunciarsi sullo stesso, né gli impone di restituire gli atti al pubblico ministero, in quanto **non costituisce modifica dell'imputazione**, rilevante ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ravvisato una mera mutazione della descrizione del fatto in un caso in cui gli elementi contenuti in rubrica e quelli rilevabili dagli atti erano idonei a far comprendere all'imputato l'oggetto dell'accusa). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO SEZ.DIST. TARANTO, 30/05/2018) [...] **La diversità del fatto che impone la modifica del capo di imputazione e preclude al giudice di pronunciarsi, imponendogli di restituire gli atti al pubblico ministero, è solo quella che determina una effettiva lesione del diritto al contraddittorio e del conseguente diritto di difesa. Per "fatto" si deve intendere quello storico costituito dalla condotta, dall'evento e dal nesso causale, dalla riferibilità soggettiva della prima e dalla sua realizzazione nelle circostanze di tempo e di luogo date** (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799; Sez. 3, n. 21994 del 01/02/2018, Pigozzi, Rv. 273220).*

3.3. Il diritto dell'imputato di essere informato, in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico è sancito anche dall'art. 6, comma 3, lett. a), Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

3.4. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha precisato che tale diritto è funzionale a quello di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare le proprie difese, diritto garantito dall'art. 6, comma 3, lett. b), Convenzione E.D.U., e del più generale diritto a un processo equo, **sicché l'informazione data deve contenere gli elementi necessari per permettere all'imputato di preparare le proprie difese** (Corte E.D.U. Ciardelli contro Italia, 15/12/1998; Mattoccia contro Italia, 25/07/2000; Drassich contro Italia, 11/12/2007): **"L'ampiezza dell'informazione "dettagliata" prevista da questa norma - ha spiegato la Corte (Previti contro Italia, 08/12/2009) - varia a seconda delle particolari circostanze della causa;** tuttavia, l'accusato deve in ogni caso poter disporre di **elementi sufficienti per comprendere pienamente le accuse** elevate contro di lui per poter preparare convenientemente la sua difesa.



Modifiche dell'imputazione nel corso del dibattimento

NEL CORSO DELL'ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE, è consentito al P.M. modificare l'imputazione e integrare l'accusa enunciata, a norma dell'art. 429 c.p.p., nel decreto che dispone il giudizio o nella citazione diretta a giudizio nei casi di cui agli artt. 550 ss. c.p.p.

La contestazione dell'accusa rimane dunque perfettibile, entro certi limiti, onde evitare la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari.

Attenzione: dobbiamo distinguere attentamente tre ipotesi differenti



FATTO DIVERSO (ART.
516 C.P.P.)

REATO
CONCORRENTE/CONTINUAT
O [12 LETT. B) C.P.P.] E
CIRCOSTANZA
AGGRAVANTE (517 C.P.P.)

FATTO NUOVO (ART.
518 C.P.P.)



Art. 516

Modifica della imputazione

1. Se nel corso dell'istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio, e non appartiene alla competenza di un giudice superiore, il pubblico ministero modifica l'imputazione e procede alla relativa contestazione.

1-bis. Se a seguito della modifica il reato risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, immediatamente dopo la nuova contestazione ovvero, nei casi indicati dagli articoli 519 comma 2 [termine a difesa] e 520 comma 2 [nuova udienza a seguito di contestazione a imputato non presente], prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma dei medesimi articoli.

1-ter. Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare, e questa non si è tenuta, l'inosservanza delle relative disposizioni è eccepita, a pena di decadenza, entro il termine indicato dal comma 1-bis.

**Fatto
diverso**

Cosa si intende per fatto diverso?

Caso 2

C.C.A. e Fe.Gi. venivano tratti a giudizio per annotazione (*recte*: emissione) di fatture soggettivamente e giuridicamente inesistenti per conseguire un risparmio di spesa o un'evasione (art. 2 d.lgs. 74/2000); successivamente emerge che però come tali annotazione di fatture soggettivamente e giuridicamente inesistenti fossero volte a consentire a terzi l'evasione fiscale (art. 8).

Più precisamente, nel corso del dibattimento era emerso che la condotta degli imputati C.C.A. e Fe.Gi. appariva concretare fatti diversi da quelli loro ascritti; ed invero, mentre non vi era alcuna prova che, per effetto della annotazione delle fatture soggettivamente e giuridicamente inesistenti, essi avessero (come loro contestato) evaso le imposte sui redditi e sul valore aggiunto (essendo invece risultato che avevano effettivamente sostenuto i costi e versato l'I.V.A. da loro rispettivamente portati in detrazione dell'imponibile IRAP e IVA), l'annotazione di fatture soggettivamente e giuridicamente inesistenti aveva viceversa agevolato l'evasione o l'indebito risparmio di imposta in capo agli Enti (Alfa e Beta) che tali fatture per operazioni inesistenti avevano emesso; che, specularmente, la condotta degli imputati F.A., M.N. e G.G. appariva concretare fatti diversi da quelli loro ascritti (vale a dire la emissione di fatture soggettivamente e giuridicamente inesistenti allo scopo di conseguire una indebita evasione o risparmio di I.V.A., e non già di consentire tale evasione alle società che tali fatture avevano annotato).

Si tratta di un fatto diverso (516 e 521 c.p.p.), per cui deve intervenire la contestazione *ex art.* 516 oppure no?

Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 8078 del 10.10.2018 (dep 25 02 2019)

*Per fatto diverso ai sensi dell'art 521 cod proc pen deve intendersi non solo un fatto che integri una diversa imputazione restando invariato, ma anche un fatto che presenti **elementi essenziali della condotta e/o dell'evento parzialmente difformi** da quelli descritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria una puntualizzazione della ricostruzione degli elementi essenziali del reato* (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da rilievi la affermazione del giudice di merito secondo cui l'annotazione di fatture soggettivamente e giuridicamente inesistenti allo scopo di conseguire una indebita evasione o risparmio di imposta integra un "fatto diverso" rispetto all'annotazione effettuata allo scopo di consentire tale evasione a terzi)

La precisazione dell'imputazione presuppone che il fatto storico, sebbene diversamente configurato, rimanga sostanzialmente lo stesso o comunque che la contestazione sia "inerente ai fatti oggetto di giudizio" (direttiva di cui all'art. 2 n. 78 legge delega).

La giurisprudenza di legittimità afferma che è **diverso**, ai fini della norma in questione, «non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti **connotati materiali difformi** da quelli descritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli **elementi essenziali del reato**» (Cass. pen., sez. III, 16/01/2019, n. 8965; conf. Cass. pen., sez. VI, 19/10/2010, n. 6987; Cass. pen., sez. VI, 26/03/2013, n. 26284; Cass. pen., sez. II, 10/02/2012, n. 18868).

Caso n. 3


(Caso 3):

Tizio viene tratto a giudizio per il delitto di cui all'art. 589 bis c.p. con contestazione imperniata sulla violazione della regola cautelare (art. 145 CdS) che impone di dare la precedenza nelle intersezioni a chi proviene da destra. Successivamente, senza che vi sia contestazione di modificazione alcuna da parte del P.M., Tizio viene condannato per il reato lui ascritto in relazione non alla violazione relativa alla precedenza (ritenuta insussistente) bensì alla regola di generale prudenza e perizia alla guida di cui alla norma elastica divisata nell'art. 141 CdS.

Quid iuris?

Cass. Sez. 4 Sentenza n. 18390 del 15.02.2018 Ud (dep. 27.04.2018)

Nei procedimenti per reati colposi, la sostituzione o l'aggiunta di un particolare profilo di colpa sia pure specifica, al profilo di colpa originariamente contestato, non vale a realizzare diversità o immutazione del fatto ai fini dell'obbligo di contestazione suppletiva di cui all'art 516 cod proc pen e dell'eventuale ravvisabilità in carenza di valida contestazione, del difetto di correlazione tra imputazione e sentenza ai sensi dell'art 521 stesso codice (Nella fattispecie, in tema di omicidio colposo stradale, la Corte ha escluso la dedotta violazione di legge nell'ipotesi di condanna per imperizia e mancato rispetto di norme cautelari previste dal codice della strada, diverse da quelle in contestazione).



Altre pronunce interessanti:

Cass. pen., Sez. 5, Sentenza n. 32785 del 13.05.2016 Ud (dep. 27.07.2016)

*La correzione in udienza del capo di imputazione, consistente nella **diversa indicazione della data di presentazione della querela** non costituisce modifica dell'imputazione rilevante ex art 516 cod proc pen in quanto non incide su alcun elemento costitutivo del fatto contestato*

Cass. pen., Sez. 6 Sentenza n. 44667 del 12.05.2016 Ud (dep. 24.10.2016)

Viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione con cui l'imputato, rinvitato a giudizio per partecipazione ad associazione mafiosa è condannato per il diverso reato previsto dal comma secondo dell'art. 416 bis cod pen sul presupposto dello svolgimento di funzioni apicali

Cass. pen., Sez. 5, Sentenza n. 2295 del 03/07/2015 Ud. (dep 20/01/2016)

*Non costituisce contestazione di un "fatto nuovo" ex art 518 cod proc pen bensì di un **fatto diverso** ai sensi dell'art 516 cod proc pen la modifica dell'imputazione da appropriazione indebita a bancarotta fraudolenta, reato complesso in cui sono assorbiti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art 646 cod pen, dovendosi ricomprendere nella nozione di "fatto diverso" non solo un fatto che, pur integrando una diversa imputazione, resti esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali parzialmente difformi da quelli descritti nella contestazione originaria*

(In motivazione la S C ha chiarito che la nozione di "fatto nuovo" attiene, invece, ad un accadimento del tutto difforme ed autonomo rispetto a quello contestato)

Cass. pen., Sez. II, Sentenza, 20/04/2016, n. 20798 (rv. 267085)


Nel caso di contestazione di un reato permanente nella forma cosiddetta "chiusa", con precisa indicazione della data di cessazione della condotta illecita (ad es. con la formula "accertato fino al..."), il giudice può tener conto dell'eventuale protrarsi della consumazione soltanto se ciò sia oggetto di un'ulteriore contestazione ad opera del pubblico ministero ex art. 516 cod. proc. pen.; **qualora invece** il reato permanente sia stato contestato **in forma c.d. "aperta"** - essendosi il P.M. limitato ad indicare solo la data di inizio della consumazione, ovvero quella dell'accertamento - **il giudice può valutare, senza necessità di contestazioni suppletive, anche la condotta criminosa eventualmente posta in essere fino alla data della sentenza di primo grado.** (Rigetta in parte, App. Napoli, 18/12/2014)

Art. 517

Reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento

1. Qualora **nel corso dell'istruzione dibattimentale** emerga un **reato connesso a norma dell'articolo 12 comma 1 lettera b)** [in sostanza concorso formale o continuazione] ovvero una **circostanza aggravante** e non ve ne sia menzione nel decreto che dispone il giudizio, il **pubblico ministero** contesta all'imputato il reato o la circostanza, purché la cognizione non appartenga alla competenza di un giudice superiore.

1-bis. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 516, commi 1-bis e 1-ter.






Interessante una pronuncia che, sebbene riferita l'udienza preliminare, ha un importante portato interpretativo, a contrario, per il dibattimento, benché come vedremo più avanti, sul punto vi siano sentenze molto differenti quanto al profilo infra-procedimentale in cui può intervenire la contestazione suppletiva:

Cass. pen., Sez. III, 10/10/2018, n. 12686

*La sussistenza di un rapporto di connessione dei fatti nuovi emersi a carico dell'imputato, costituendo le nuove contestazioni sviluppo e prosecuzione della iniziale attività delittuosa, avvinte a quest'ultima da un medesimo disegno criminoso, consente la contestazione nel corso dell'udienza preliminare, anche in assenza del consenso dell'imputato ed anche se i fatti e i relativi elementi di prova erano già conosciuti da parte del pubblico ministero. **In tal caso, invero, non è richiesto, come per le nuove contestazioni eseguite nel dibattimento, che il reato connesso emerga nel corso dell'istruzione**, secondo quanto stabilito dall'[art. 517 c.p.p.](#), essendo sufficiente il rapporto di connessione.*

A prescindere da come la sentenza finisca per accomunare ambiti diversi, l'elemento che mi pare di tutto rilievo da sottolineare è il riferimento alla necessità, ex art. 517 c.p.p., che il reato connesso o la circostanza aggravante emergano **nel corso dell'istruzione**. Non si può dunque impiegare il 517 c.p.p. per ricalibrare un'imputazione claudicante *ab origine* rispetto agli atti risultanti dal fascicolo. *A fortiori* ove si parli di reato connesso (che presuppone un ulteriore reato rispetto all'imputazione originaria).



Il P.M. può modificare l'imputazione eliminando una circostanza aggravante che ha originariamente contestato?

Cass. pen., Sez. II, Sentenza, 08/02/2017, n. 18617 (rv. 269743)


Viola il principio di irretrattabilità dell'azione penale l'eliminazione da parte del P.M., in corso di dibattimento, di una circostanza aggravante, ritualmente indicata nell'originaria imputazione, trattandosi di potere spettante unicamente al giudice e non al P.M., cui è riconosciuto il solo potere di integrare l'accusa. (Nella specie, a seguito dell'eliminazione dell'aggravante dell'[art. 61](#), n. 11 cod. pen., il reato di appropriazione indebita era stato dichiarato estinto per remissione di querela). (Annulla con rinvio, Trib. Asti, 15/04/2016).

Un tema di recente interesse:

Il potere di contestazione della recidiva reiterata a reato prescritto (il bilanciamento con l'art. 129 c.p.p.)

Caso 4:

Tizio e Caio venivano tratti a giudizio per i reati di minaccia, violazione di domicilio e tentato furto con strappo. Per tali delitti, tuttavia, era maturata la prescrizione, calcolata avuto riguardo all'imputazione così come originariamente contestata dal Pubblico Ministero. Quest'ultimo, nondimeno, nell'udienza successiva alla data in cui il fenomeno estintivo si era già palesato, contestava all'imputato (*ex art. 517 c.p.p.*) la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. In virtù di questa scelta processuale, avallata sia dal giudice di primo grado che da quello di gravame, l'imputato veniva condannato.



Cassazione penale, sezioni unite, 14 dicembre 2023 (ud. 28 settembre 2023), n. 49935 Presidente Cassano

*Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l'aumento di pena per la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale non rileva se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva **dopo** la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato*



Art. 518

Fatto **nuovo** risultante dal dibattimento

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 517, il **pubblico ministero** procede nelle **forme ordinarie** se nel corso del dibattimento risulta a carico dell'imputato un fatto **nuovo** non enunciato nel decreto che dispone il giudizio e **per il quale si debba procedere di ufficio**.
2. Tuttavia **il presidente**, qualora il pubblico ministero ne faccia richiesta, **può autorizzare la contestazione nella medesima udienza, se vi è consenso dell'imputato presente** e non ne deriva pregiudizio per la speditezza dei procedimenti.



Cosa si intende per fatto nuovo? Cosa lo si differenzia dal fatto diverso?

Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8965 del 16/01/2019 Ud. (dep. 01/03/2019)

*In tema di correlazione tra accusa e sentenza, per "fatto nuovo" si intende **un fatto ulteriore ed autonomo rispetto a quello contestato**, ossia un episodio storico che non si sostituisce ad esso, ma che eventualmente vi si aggiunge, affiancandolo quale autonomo "thema decidendum"; per "fatto diverso", invece, deve intendersi non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali.*

*(Nella fattispecie, la Corte ha annullato la sentenza impugnata, ritenendo violato detto principio per effetto della affermazione della responsabilità penale per il reato di **falsa dichiarazione contenuta in una SCIA in variante** reputato "fatto nuovo" rispetto alla imputazione di falsa dichiarazione nella SCIA originaria).*



I. Cass. pen., Sez.V, Sentenza, 20/01/2020, n. 15814 (rv. 279257-01)

Con sentenza del 29 novembre 2018, la Corte d'appello di Trento-Sezione distaccata di Bolzano ha confermato la decisione del Tribunale di Bolzano in data 5 dicembre 2016, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di M.M. per il reato di **bancarotta fraudolenta per distrazione**, nella qualità di amministratore unico di (OMISSIS) s.r.l., dichiarata fallita l'11 ottobre 2012. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento-Sezione distaccata di Bolzano ha proposto ricorso l'imputato affidando le proprie censure a due motivi (di cui ai nostri fini rileva il primo). Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge ex **art. 521 c.p.p.** in riferimento alle **contestazioni suppletive operate dal Pubblico Ministero** alle udienze del 15 dicembre 2014 e del 13 aprile 2015 che avrebbero dovuto determinare la regressione del procedimento, trattandosi di **ulteriori fatti distrattivi già emersi nel corso delle indagini preliminari**, in violazione del diritto di difesa.

“In tema di bancarotta fraudolenta, **non integra fatto nuovo ai sensi dell'art. 518 c.p.p., la individuazione di diverse modalità della condotta illecita ovvero di ulteriori condotte di distrazione o, comunque, di difformi condotte integrativa della violazione dell'art. 216 L. Fall.**, trattandosi di fatto che non può generare "novità" dell'illecito, ma soltanto l'integrazione della circostanza aggravante (e non la modifica del fatto tipico), in virtù della peculiare disciplina dell'illecito fallimentare - connaturato alla c.d. unitarietà del reato desumibile dalla L. Fall., art. 219, comma 2, n. 1, che deroga alla disciplina della continuazione - e della peculiarità della norma incriminatrice che non assegna alle condotte di distrazione, occultamento, distrazione, dissipazione e dissimulazione, previste dalla L. Fall., art. 216, n., natura di fatto autonomo, bensì fattispecie penalmente tra loro equivalenti, e cioè modalità di esecuzione alternative e fungibili di un unico reato (Sez. 5, n. 4551 del 02/12/2010 - dep. 2011, Mei, Rv. 249262)”.

Inoltre, con riferimento ai termini per le contestazioni del P.m, si afferma “le direttrici ermeneutiche declinate dalla giurisprudenza di legittimità, nella sua più autorevole composizione (Sez. U, n. 4 del 28/10/1998 - dep. 1999, Barbagallo, Rv. 212757), **non assegnano alcuna preclusione correlata alla preesistenza, rispetto all'apertura del dibattimento, degli elementi di fatto che portano alla modifica dell'imputazione di cui all'art. 516 c.p.p. e alla contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante di cui all'art. 517 c.p.p.,** poiché le nuove contestazioni possono essere effettuate dopo l'avvenuta apertura del dibattimento **e prima dell'espletamento dell'istruzione** dibattimentale, e dunque anche sulla sola base degli atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari”.




Cass. pen., Sez. V, Sentenza, 14/11/2017, n. 3780 (rv. 272166)
La nozione di "fatto nuovo" di cui all'art. 518 cod. proc. pen.,
attiene solo ad un **accadimento del tutto difforme ed autonomo
da quello contestato**. (Nella specie la Corte ha ritenuto che, in
materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, **non** potesse essere
considerata "fatto nuovo" la condotta distrattiva del controvalore
dei beni aziendali oggetto del reato, indicati nell'imputazione).
(Dichiara inammissibile, App. Firenze, 22/02/2016).

Art. 519

Diritti delle parti

1. Nei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518 comma 2, *salvo* che la contestazione abbia per oggetto la *recidiva*, il presidente informa l'imputato che può chiedere un **termine per la difesa e formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché di richiedere l'ammissione di nuove prove.**
2. Se l'imputato fa richiesta di un termine per la difesa, il presidente sospende il dibattimento per un tempo non inferiore al termine per comparire previsto dall'articolo 429 [20 gg], ma comunque non superiore a quaranta giorni. In ogni caso l'imputato può, a pena di decadenza entro l'udienza successiva, formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, **nonché richiedere l'ammissione di nuove prove.**
3. Il presidente dispone la citazione della persona offesa, osservando un termine non inferiore a cinque giorni.



Art. 520


Nuove contestazioni all'imputato **non presente**

1. Quando intende contestare i fatti o le circostanze indicati negli articoli 516 e 517 all'imputato **che non è presente in aula, neppure mediante collegamento a distanza**, il pubblico ministero chiede al presidente che la contestazione sia **inserita nel verbale** del dibattimento e che il verbale sia **notificato per estratto all'imputato, con l'avvertimento che entro l'udienza successiva può formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché richiedere l'ammissione di nuove prove.**
2. In tal caso il presidente sospende il dibattimento e fissa una nuova udienza per la prosecuzione, osservando i termini indicati nell'articolo 519 commi 2 e 3.



Art. 521-bis


Modifiche alla composizione del giudice a seguito di nuove
contestazioni

1. Se, in seguito ad una diversa definizione giuridica o alle contestazioni previste dagli articoli 516, commi 1-bis e 1-ter, 517, comma 1-bis e 518, il reato risulta tra quelli attribuiti alla cognizione del tribunale per cui è prevista **l'udienza preliminare** e questa non si è tenuta, il giudice dispone con ordinanza la **trasmissione degli atti al pubblico ministero**.
 2. L'inosservanza della disposizione prevista dal comma 1 deve essere eccepita, a pena di decadenza, nei motivi di impugnazione.
- 

Art. 522

Nullità della sentenza per difetto di contestazione

- 1. L'inosservanza delle disposizioni previste in questo capo è causa di nullità.**
- 2. La sentenza di condanna pronunciata per un fatto nuovo, per un reato concorrente o per una circostanza aggravante senza che siano state osservate le disposizioni degli articoli precedenti è nulla soltanto nella parte relativa al fatto nuovo (518), al reato concorrente o alla circostanza aggravante (517).**
Secondo la giurisprudenza di legittimità, trattasi di nullità di ordine generale a regime intermedio, in quanto ad essere leso, in tali casi, è il diritto di difesa.



Provvedimenti del giudice.

1. Se, sulla base degli atti trasmessi ai sensi dell'articolo 553, sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se risulta che il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che l'imputato non è punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 425, comma 2, 426 e 427. Il giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.

2. L'istanza di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444, di sospensione del processo con messa alla prova, nonché la domanda di oblazione sono proposte, a pena di decadenza, prima della pronuncia della sentenza di cui al comma 1.

Entro lo stesso termine, quando l'imputato e il pubblico ministero concordano l'applicazione di una pena sostitutiva di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice, se non è possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 545-bis, comma 2.

3. Se non sussistono le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere e in assenza di definizioni alternative di cui al comma 2, il giudice fissa per la prosecuzione del giudizio la data dell'udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso e dispone la restituzione del fascicolo del pubblico ministero.

4. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l'udienza dibattimentale deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni.

La nuova regola di giudizio



Ragionevole previsione di condanna: cosa significa?

Tra diagnosi e prognosi (alcune posizioni della dottrina)

«maggiori probabilità di condanna rispetto all'assoluzione» (C.S.M. , Parere sullo schema di decreto legislativo recante delega al governo)

«una indagine prognostica avente ad oggetto le prospettive di condanna o assoluzione dell'imputato»

«il procedimento avanza alla fase dibattimentale solo se il giudice dell'udienza preliminare ritenga che gli elementi in suo possesso siano sufficienti per la condanna dell'imputato pur nella consapevolezza che la decisione potrebbe essere ribaltata a seguito degli sviluppi dell'istruttoria dibattimentale – di cui però il giudice dell'udienza preliminare non deve, e ovviamente non può, tener conto»

«L'inedita formula della “ragionevole previsione di condanna” escogitata dalla riforma Cartabia vorrebbe, per l'appunto, invertire la rotta, inibendo ogni tentazione di rimettersi aprioristicamente alla superiore capacità cognitiva del dibattimento: essa individua in modo più preciso l'esito del vaglio preliminare, richiedendo una valutazione in merito alla probabilità che il giudizio, laddove si svolgesse, si concluderebbe con la condanna»

Alcune riflessioni sulla regola di giudizio e sulle peculiarità dell'udienza predibattimentale rispetto all'udienza preliminare

I poteri di «integrazione istruttoria» (artt. 421-bis e 422 c.p.p.) condizionano il funzionamento concreto della regola di giudizio, esibendo un modello più conforme alla *ratio* della riforma Cartabia nell'udienza predibattimentale che nell'udienza preliminare.



Grazie per l'attenzione

Avv. Luca Carraro – Ph.D.
Assegnista di ricerca in Diritto Penale
Professore a contratto presso UNIPD
l.carraro@studiolegalecma.com